

DELIBERA N. 184 /12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TVR VOXSON S.P.A. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TVR VOXSON PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL' ART. 3, COMMI 1, 2 E 4 DELLA DELIBERA N.
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n° 19 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha accertato, in data 1° marzo 2012, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, comma 6 della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP da parte della società TVR Voxson S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale TVR Voxson nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 3 ottobre 2011;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio datato 22 marzo 2012 e notificato in data 06 aprile 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, comma 6 della delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 3 ottobre 2011 sono stati trasmessi due messaggi promozionali non chiaramente riconoscibili come tali, non distinti nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica all'inizio e alla fine del messaggio pubblicitario, sprovvisti della scritta "*pubblicità*" nel corso della trasmissione della stessa, presentati dal conduttore del programma televisivo nel medesimo contesto scenico e trasmessi in fasce orarie non consentite, dalle ore 20.36.16 alle ore 20.36.28 circa e dalle ore 20.38.28 alle ore 20.38.42 circa, pubblicizzando la numerazioni a sovrapprezzo 899.89.89.08;

RILEVATO che la parte, con la memoria difensiva datata 30 aprile 2012, nel chiedere l'annullamento e/o l'archiviazione dell'atto di contestazione, ha comunicato al Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio di aver provveduto a modificare il palinsesto televisivo, eliminando le conseguenze delle violazioni in esame dipese; inoltre, la società sopra menzionata rileva che i messaggi pubblicitari non sono stati trasmessi dalle ore 16.00 alle ore 19.00, che la scritta "*pubblicità*" "*è andata in onda*" e non è leggibile, in quanto è coperta dal time-code, che "*è stata inserita l'informativa, mediante sovrimpressione scritta, della facoltà dell'utente di attuare il blocco selettivo delle chiamate*" con riferimento alla numerazione telefonica a sovrapprezzo e che, infine, "*i servizi in questione sono stati pubblicizzati solo in quanto funzionali al programma e veicolati all'interno del programma stesso*";

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha proposto a questa Autorità, in data 12 giugno 2012, - delibera n. 3/2012/MRTV- l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.066,00;

RILEVATO che la proposta del predetto Comitato risulta parzialmente meritevole di accoglimento, in quanto:

- a) riguardo alla contestazione della violazione della disposizione contenuta nell'art 5 ter, comma 6, delibera n. 538/01/CSP, si ritiene esclusa la configurabilità della fattispecie disciplinata dal predetto comma 6 dell'art. 5 ter, in quanto esso si configura quale misura regolamentare meramente attuativa in materia di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto del più generale divieto di fascia oraria per la trasmissione della *propaganda* di servizi audiotex e videotex disposto dalla legge n. 650/96 (Cifr. TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 14302/05);
- b) riguardo alla contestazione della violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, effettivamente non è stata inserita sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*pubblicità*" nel corso della trasmissione dei messaggi pubblicitari, peraltro, messaggi pubblicitari presentati dal conduttore del programma televisivo senza alcun cambio di contesto scenico;

CONSIDERATO che "*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi.....*", ai sensi dell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*, ai sensi dell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che *“i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso....”*, ai sensi dell’art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che il comportamento dell’emittente televisiva TVR Voxson riferito alla programmazione televisiva diffusa il giorno 03 ottobre 2011 sopra riportata integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione del tipo di violazione consistente nel mancato inserimento sullo schermo della scritta *"pubblicità"* nel corso della trasmissione dei messaggi pubblicitari, peraltro, messaggi pubblicitari presentati dal conduttore del programma televisivo senza alcun cambio di contesto scenico e, quindi, nella violazione di tre disposizioni normative durante una giornata di programmazione televisiva;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società ha comunicato, ma non documentato, di aver modificato il palinsesto televisivo, eliminando le conseguenze delle violazioni in esame diipes;

- con riferimento *alla personalità dell’agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell’agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell’art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 3 della delibera n.538/01/CSP di dover determinare la sanzione per ogni episodio di violazione nella misura di due volte il minimo edittale pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l’art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TVR Voxson S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale TVR Voxson con sede in Roma (00155), alla via di Tor Cervara n. 286 di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 184 /12/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento indicando come riferimento *"Delibera n. 184 /12/CSP"*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul *sito web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola